

Ora pare a me che la legge, come la consuetudine delle Commissioni arbitrali, e il senso che deve avere senza dubbio il magistrato che le presiede, debbano essere sufficienti presidi, per le parti, le quali si comporteranno nella esposizione dei loro motivi come crederanno: manderanno memorie scritte, o esporranno a voce; e può darsi che dalla contestazione orale il pretore, od i membri della Commissione possano essere illuminati più che da uno scritto abborracciato, che molte volte può essere fatto sopra una falsariga.

Per queste ragioni, credo sia più conveniente che nulla si dica in proposito ed insisto perchè l'onorevole proponente voglia ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Alice, ella mantiene il suo emendamento?

ALICE. Non ho difficoltà a ritirarlo, però faccio notare che ero stato spinto a proporlo da una considerazione pratica, in quanto che queste Commissioni dovranno certo affrontare una grande mole di lavoro e quindi, a mio avviso, dovrebbero possedere elementi capaci di facilitarlo.

Mettiamoci un momento nei panni di questi commissari, a cui pervengono le richieste di tutti gli agricoltori della loro zona: è evidente che, se non hanno davanti qualche cosa di pratico da studiare, debbono inventarselo da sè, specialmente poi il presidente che di solito non ha una competenza speciale. Ne verrebbe un notevolissimo perditempo.

D'altra parte a questa soluzione avrebbe corrisposto la limitazione delle domande delle parti, in quanto che queste, dovendo studiare e giustificare le domande stesse, avrebbero più difficilmente azzardato una cifra qualunque ed avrebbero invece dovuto limitare in termini più precisi le richieste.

In ogni modo, dette queste mie giustificazioni, se l'onorevole ministro ritiene che l'emendamento sia inutile, non ho difficoltà a ritirarlo.

FONTANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FONTANA. Vorrei chiedere un chiarimento. Nell'articolo 2°, primo comma, si parla della giurisdizione a cui le parti debbono ricorrere per far decidere le loro domande. Siccome successivamente, all'articolo 7, proposto dalla Commissione si parla esplicitamente delle Commissioni arbitrali mandamentali e della composizione di queste Commissioni, e siccome io nella discus-

sione generale avevo annunciato un emendamento, nel senso che le Commissioni dovessero essere circondariali, domando al Presidente se la discussione debba farsi a proposito del primo comma o dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Per ora si può approvare il primo comma dell'articolo 2. Ella potrà fare le sue osservazioni a proposito dell'articolo 7. S'intende che, se farà una proposta diversa, potrà anche essere accettata; in sede di coordinamento l'articolo sarà modificato.

L'onorevole Giuffrida ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma, che ora diventa il secondo:

« Le domande di variazione del canone debbono essere giustificate in base alle risultanze economiche dell'affitto accertato fino alla data di presentazione delle domande stesse ».

L'onorevole Giuffrida ha facoltà di svolgerlo.

GIUFFRIDA. La mia aggiunta tende a precisare un concetto che forse è implicito nella legge. Ma trattandosi di disposizioni, la cui applicazione è affidata a numerosissime Commissioni arbitrali — credo che, per evitare discordanze di giurisprudenza e incertezza nell'applicazione, sia opportuno dichiarare tutto nella legge.

Ora, io propongo che, quando sono chiesti aumenti sul canone di affitto, debbono essere giustificati, non tanto in base alle previsioni del reddito che potrà trarre l'affittuario nel futuro, ma esclusivamente in base al consuntivo, alle risultanze che il contratto d'affitto ha avuto fino alla data di presentazione della domanda.

Mettiamo, per esempio, che la legge sia pubblicata con la data del 15 aprile. Credo che non sarebbe lecito nel mese di maggio chiedere aumenti del canone in base alla previsione del prezzo, cui potrebbe esser venduto il vino o altro prodotto del prossimo raccolto; ma devesi domandare l'aumento di affitto esclusivamente in base a risultanze economiche, debitamente accertate.

Naturalmente discende, come conseguenza, dal mio emendamento che se esso, come mi auguro, sarà accettato dalla Commissione e approvato dalla Camera, non potranno essere approvate le proposte che tendono a limitare il termine nel quale possono essere prodotte le domande di aumento del fitto.